

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Ufficio Trattamento Economico del Personale Civile

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: //

**OGGETTO:** Indennità di Bilinguismo per il personale in servizio:

- negli uffici statali della provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale (tedesco);
- presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta (francese).

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

### 1. RICOSTRUZIONE NORMATIVA

#### *a. Province di Trento e Bolzano*

La legge 23.10.1961, n. 1165 ha istituito l'indennità di 2<sup>a</sup> lingua per i dipendenti militari e civili dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale.

Il D.P.R. 26.07.1976, n.752 (come modificato e integrato dal D.Lgs. 09.09.1997, n.354) ha recato le "norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".

La legge 13.08.1980, n.454, all'articolo 1, ha specificato che "al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del DPR 752/1976, ove superi l'esame previsto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, è corrisposta l'indennità nella misura prevista per la carriera inferiore medesima" e che "al medesimo personale che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennità di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta l'indennità già in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo".

L'Accordo del 25 novembre 1999 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2000) tra il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e le OO.SS. ha definito le norme di raccordo previste dall'art.1, comma 2, CCNL 1994-1997 Comparto Ministeri.

#### *b. Regione Valle d'Aosta*

Il D.P.C.M. 30.05.1988, n. 287 (G.U. 25.07.1988, n.173) ha recato "norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta".

Il Decreto del Ministro del Tesoro in data 22.12.1992 ha disposto la “rideterminazione delle misure dell’indennità speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d’Aosta”.

### *c. Regolamentazione contrattuale*

L’articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) ha confermato che “restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo” e che “restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego”.

L’articolo 28 del CCNL Comparto Ministeri, sottoscritto il 16.5.2001, ha definito:

- al comma 1, l’attribuzione dell’indennità di bilinguismo al personale in servizio negli uffici statali della provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale, nella misura definita dall’art.13 dell’Accordo del 25.11.1999, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 354/1997;
- al comma 2, l’attribuzione dell’indennità di bilinguismo per il personale statale della regione Valle d’Aosta nella misura prevista per il personale di cui al comma 1, secondo modalità di accertamento della lingua previste dal DPCM 287/1988.

L’art. 33, CCNL Comparto Ministeri, sottoscritto il 14.09.2007, ha rideterminato la misura economica dell’indennità di bilinguismo per i dipendenti del comparto operanti nella provincia autonoma di Bolzano, ovvero presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale, nonché nella regione Valle d’Aosta, con decorrenza dal 31 dicembre 2007 e con incrementi degli importi riferiti ai singoli attestati di conoscenza delle lingue.

L’art. 87, comma 1, lett. b) del CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto in data 12.02.2018, ha previsto che i Ministeri continuano a corrispondere l’indennità di bilinguismo di cui all’art. 33 del CCNL 14.09.2007, nei valori e secondo la disciplina previgente.

L’art. 56, comma 1, lett. b), del CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto in data 09.05.2022, ha previsto incrementi degli importi dell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 33 del CCNL 14.09.2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

L’art. 35, comma 2, del CCNL comparto Funzioni centrali 2022-2024, sottoscritto in data 27.01.2025, ha previsto ulteriori incrementi degli importi dell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 33 del CCNL 14.09.2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

## 2. RIFERIMENTI APPLICATIVI

In conseguenza della contrattualizzazione del pubblico impiego, delle disposizioni dell’art.22 del D.Lgs.354/1997 e del contratto di raccordo del CCNL comparto Ministeri 1994-1997 stipulato tra il Commissariato del Governo di Bolzano e le OO.SS., dal 01.01.1997, l’indennità di bilinguismo non è più collegata alla funzione ricoperta (posizione giuridico-retributiva) bensì al grado dell’attestato di conoscenza della lingua posseduto, purché non superiore al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

In via transitoria, il personale che non sia in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua previsto per l’accesso dall’esterno continua a percepire l’importo attribuito secondo le disposizioni precedenti, nella misura stabilita dal DM Tesoro del 22.12.1992, fino a che la differenza rispetto a quello in possesso non sia stata assorbita da futuri aumenti.

A seguito dell’entrata in vigore dell’attuale sistema di classificazione del personale, che ha articolato il personale in quattro aree corrispondenti a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità

e competenze professionali, ovvero operatori, assistenti, funzionari, elevate professionalità (non ancora attivate nel Ministero Difesa), è opportuno aggiornare la tabella di trasposizione tra livelli di inquadramento succedutisi negli anni (come da tabella che si riporta al punto 3.), anche al fine di individuare l'importo dell'indennità di bilinguismo da riconoscere in base al grado di attestato di conoscenza della seconda lingua.

Il D.Lgs. 93/2016 ha apportato delle modifiche ai controlli preventivi e alla registrazione di competenza degli Uffici Centrali di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato del MEF e, successivamente, la circolare del MEF-RGS n.8/2017 ha elencato i provvedimenti non più assoggettati ai controlli suddetti, tra i quali il decreto ministeriale concernente il riconoscimento dell'Indennità di Bilinguismo.

Si ritiene che detta modifica implichi che la procedura per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo ai dipendenti operanti in Enti della Difesa ubicati nei territori delle province di Trento e Bolzano nonché nella regione Valle d'Aosta non debba più prevedere l'emissione di un provvedimento amministrativo da parte di questa Direzione Generale.

A seguito dell'istanza dell'interessato, infatti, il riconoscimento dell'indennità e la misura della stessa, sono determinati da requisiti e valori che possono essere verificati direttamente dal datore di lavoro del dipendente interessato, ovvero:

- grado dell'attestato di conoscenza della seconda lingua conseguito,
- misura dell'indennità corrispondente al suddetto grado, nell'importo aggiornato all'ultimo CCNL Comparto Funzioni Centrali (come da tabella che si riporta al punto 3.),

con le seguenti specifiche:

- ove l'attestato conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità è calcolata con riferimento all'attestato (inferiore) richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa (art.22 D.Lgs. 354/1997),
- l'accertamento della conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'art. 2, co. 1, DPCM n.287/1988, avviene "tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali" e, per gli effetti dell'art. 3, co. 1, ai dipendenti che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento, l'indennità viene attribuita in misura differenziata su quattro fasce corrispondenti ai livelli retributivi di inquadramento ex legge 312/80.

In altri termini, considerato che l'indennità di bilinguismo è un emolumento accessorio di natura retributiva (parte integrante dello stipendio), legato alla competenza linguistica certificata e rivalutato periodicamente con il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali, sarà cura del datore di lavoro (titolare dell'Ente di servizio ai sensi art.246, co.1, TUOM) autorizzarne il pagamento avvalendosi dell'applicativo in uso presso la Forza Armata, il cui vertice amministrativo di riferimento provvederà alla successiva immissione nel sistema NOIPA.

Si riportano di seguito, ad ogni buon conto, i "sottocodici assegno" NoiPA riferiti all'indennità di bilinguismo:

- 522/X01 MINISTERI IND.SECONDA LINGUA – LAUREA
- 522/X02 MINISTERI IND.SECONDA LINGUA – D.S.S.
- 522/X03 MINISTERI IND.SECONDA LINGUA – D.S.M
- 522/X04 MINISTERI IND.SECONDA LINGUA – L.E.

### 3. MISURE DELL'INDENNITA' DI BILINGUISMO

Per quanto sopra esposto, i nuovi importi mensili, per dodici mensilità, previsti dall'art. 33 del CCNL Comparto Ministeri 14.09.2007 e rideterminati a seguito degli incrementi disposti con i recenti CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 e 2022-2024, andranno corrisposti al personale secondo lo schema seguente:

attestato conoscenza seconda lingua (*) (**)		livello Quadro Comune Europeo	CCNL 2006-2009 - decorrenza 31.12.2007	CCNL 2019-2021 - decorrenza 01.01.2022	<b>CCNL 2022-2024 - decorrenza 01.01.2024</b>
A	laurea	C1	226,43	244,54	<b>260,54</b>
B	diploma media superiore	B2	188,87	203,98	<b>219,98</b>
C	diploma media inferiore	B1	151,32	163,43	<b>179,43</b>
D	licenza elementare	A2	135,96	146,84	<b>162,82</b>

(\*) Ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 354/1997, ove l'attestato conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.

(\*\*) Ai sensi dell'art. 2, co. 1, DPCM n.287/1988 "...l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali...", e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, ai dipendenti che "...abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua..." in misura differenziata su quattro fasce corrispondenti ai livelli retributivi di inquadramento ex legge 312/80.

Si ricorda che:

- gli importi sopra indicati per l'indennità di seconda lingua, per 12 mensilità, sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore,
- l'indennità non subisce le decurtazioni previste per il trattamento economico accessorio,
- non è computabile agli effetti del trattamento economico di quiescenza,
- non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche se temporanea, in sedi o uffici ubicati al di fuori dei territori delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

Si segnala che, relativamente ai dipendenti per i quali gli Enti di servizio sono in attesa dei "decreti attribuzione dell'indennità" da parte di questa Direzione Generale, i rispettivi datori di lavoro (titolari dell'Ente di servizio ai sensi art.246, co.1, TUOM) potranno provvedere direttamente ad autorizzarne la liquidazione, comprensiva degli arretrati dovuti.

Le istanze per l'attribuzione dell'indennità presentate finora alla scrivente, pertanto, non avranno ulteriore corso.

Ad ogni buon conto, si riporta di seguito una tabella di trasposizione dei diversi sistemi di classificazione del personale negli anni:

Posizione giuridico-retributiva dipendenti							
inquadramento legge 312/80		classificazione CCNL Ministeri 16.02.1999		classificazione CCNL Ministeri 14.09.2007		nuova classificazione CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021 – decorrenza 01.11.2022	
carriera	livello retributivo	area	Posizione Economica	area	Fasce retributive	area	ex fasce retributive
direttiva	//	C	//	III	F7	FUNZIONARI	ex F7
	//		//		F6		ex F6
	9°		C3 Super		F5		ex F5
	8°		C3		F4		ex F4
	7°		C2		F3		ex F3
			C1Super		F2		ex F2
			C1		F1		ex F1
	//	//	//		nuovi assunti o PV (#)		
di concetto	//	B	//	II	F6	ASSISTENTI (*) (**)	ex F6
	//		//		F5		ex F5
	6°		B3 Super		F4		ex F4
	5°		B3		F3		ex F3
	4°		B2		F2		ex F2
			B1		F1		ex F1
			//		//		//
esecutiva	//	A	//	I	F3	OPERATORI	ex F3
	3°		A1 super		F2		ex F2
			A1		F1		ex F1
	//		//		//		nuovi assunti
ausiliaria	2°	//	//	//	//	//	//
	1°		//		//		//

(#) Coloro che hanno beneficiato delle cd. progressioni verticali:

- qualora siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua richiesto per l'accesso dall'esterno alla nuova area funzionale, potranno ricevere la nuova indennità di fascia più alta,
- in caso contrario, ove l'attestato di conoscenza della lingua posseduto sia di grado meno elevato, continueranno a ricevere l'indennità nella misura inferiore prevista per il grado dell'attestato.

La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti sullo stesso argomento ed è consultabile sul sito della Direzione Generale per il Personale Civile – area circolari e altra documentazione ([Ministero della Difesa](#)).

IL DIRETTORE GENERALE  
(D.ssa Maria DE PAOLIS)